

**Regolamento
di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a
motore**

del 1° dicembre 1992 (stato 1° settembre 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche,

decreta:

TITOLO I
Imposte di circolazione

Autorità competente

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (in seguito: Sezione circolazione) è l'autorità competente a prelevare le imposte di circolazione.

Art. 1a, 1b ...¹

Art. 1c, 1d, 1e ...²

Art. 1f ...³

Esonero dall'imposta di circolazione

Art. 2 La Sezione della circolazione concede l'esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione per i veicoli:⁴

- a) dello Stato
- b) dei Corpi pompieri
- c) destinati alla protezione civile
- d) dei Corpi di polizia comunale
- e) dei posti consolari
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
- f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
- g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
- h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
- i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
- l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti.⁵

Tecniche di trazione o combustibile alternativi

Art. 2a⁶ I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall'imposta di circolazione:⁷

- a) i veicoli elettrici, al 100%;

¹ Art. abrogati dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548; BU 2022, 325.

² Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

³ Art. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548.

⁴ Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2023, 410.

⁵ Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2023, 410.

⁶ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

⁷ Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

760.510

- b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;
- c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25%.⁸

2...

³L'imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.⁹

4...

Infermi di modeste condizioni finanziarie:

a) Definizione

Art. 3 Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l'art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

b) Istanza e documentazione

Art. 4 Chi intende beneficiare dell'esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando:

- a) un certificato medico attestante l'infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l'esonero;
- b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Targhe temporanee

a) Imposta di circolazione

Art. 4a¹⁰ ¹Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l'assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.–, le seguenti imposte di circolazione:

Per la durata di	Motoveicoli / macchine da lavoro	Autoveicoli peso sino a 35 q a pieno carico	Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico
24 ore	fr. 10.–	fr. 25.–	fr. 30.–
48 ore	fr. 15.–	fr. 30.–	fr. 45.–
72 ore	fr. 20.–	fr. 35.–	fr. 60.–
96 ore	fr. 25.–	fr. 40.–	fr. 75.–

Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore

	fr. 15.–	fr. 30.–	fr. 45.–
--	----------	----------	----------

²Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l'imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l'assicurazione responsabilità civile.

³Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l'importo della tassa base spetta al Comune.

b) Deposito di garanzia

Art. 4b¹¹ ¹Chi chiede la licenza temporanea deve depositare fr. 200.– a titolo di garanzia:¹²

- a) fr. 200.– se si tratta di viaggi in Svizzera;
- b) fr. 500.– se si tratta di viaggi all'estero.

²La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.

c) Supplementi

Art. 4c¹³ ¹Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell'imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall'art. 21 cpv. 2 OAV.

²Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.

⁸ Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.

⁹ Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

¹⁰ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹¹ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹² Frase modificata dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472.

¹³ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

d) Perdita o furto

Art. 4d¹⁴ ¹In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all'autorità di rilascio.

²Dall'importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100.– per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.

TITOLO II
Tasse di circolazione
 CAPITOLO I
Disposizioni concernenti i conducenti

Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi

Art. 5¹⁵ La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:

a) Esami di guida		fr.
1.	Esame teorico	
	- scritto	40.–
	- scritto (OAut)	60.–
	Supplemento per:	
	- forma singola	30.–
	- revisione errori	50.–
2.	Esame pratico	
	- cat. A	120.–
	- cat. A1	100.–
	- cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F Trasporto professionale di persone con veicolo leggero	100.–
	- cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus	180.–
	Supplemento per:	
	- corsa di controllo	20.–
	- esame effettuato fuori sede	da 20.– a 100.–
3.	Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami	130.–
b) Licenze di condurre		
1.	Apertura incarto:	20.–
2.	Rilascio:	
	- della licenza per allievo conducente	50.–
	- della licenza di condurre	60.–
	- del permesso internazionale di condurre o rinnovo	50.–
	- della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale	30.–
	- del certificato di capacità per conducenti	35.–
3.	Conversione di una licenza estera ed emissione:	
	- della licenza di condurre	150.–
	- della licenza di condurre (categorie professionali)	200.–
4.		
5.	Rilascio di un'ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)	30.–
6.	Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente	30.–
7.	Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo	10.–

¹⁴ Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

¹⁵ Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2009, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2016, 521; BU 2024, 112.

8.	Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera	60.–
9.	Restituzione della licenza di condurre estera a seguito di conversione	10.–
c) Libretti di lavoro		
1.	Rilascio del libretto di lavoro	20.–
2.	Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR)	30.–

CAPITOLO II
Disposizioni concernenti i veicoli

Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi

a) Sezione circolazione

Art. 6¹⁶ La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)	Esami dei veicoli		fr.
1.	Motoveicolo e motoleggera		55.–
2.	Triciclo e quadriciclo a motore		60.–
3.	Slitta a motore		80.–
4.	Monoasse		40.–
5.	Monoasse agricolo		40.–
6.	Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)		80.–
7.	Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)		150.–
8.	Automobile		80.–
9.	Furgoncino		80.–
10.	Autobus		150.–
11.	Autofurgone		80.–
12.	Autocarro		150.–
13.	Carro a motore		70.–
14.	Carro a motore agricolo		60.–
15.	Trattore		150.–
16.	Trattore agricolo		75.–
17.	Trattore a sella leggero		80.–
18.	Trattore a sella pesante		150.–
19.	Autoarticolato leggero		170.–
20.	Autoarticolato pesante		210.–
21.	Autosnodato		210.–
22.	Macchina semovente		130.–
23.	Carro di lavoro		90.–
24.	Carro di lavoro agricolo		90.–
25.	Veicolo agricolo combinato		40.–
26.	Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera		30.–
27.	Rimorchio trainato da veicolo leggero		50.–
28.	Rimorchio trainato da veicolo pesante		80.–
29.	Semirimorchio		80.–
30.	Supplemento per l'esame di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato	da 20.–	a 500.–
30a.	Supplemento per l'esame di un veicolo importato, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato	da 20.–	a 500.–
31.	Supplemento per l'esame di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose o di un veicolo adibito al trasporto di merce esplosiva		50.–
31a.	Supplemento per l'esame di un veicolo effettuato	da 20.–	a 100.–

¹⁶ Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2008, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2014, 596; BU 2016, 521; BU 2017, 128; BU 2018, 472; BU 2024, 112.

		fuori sede (applicabile fino ad un massimo di 5 veicoli)		
32.		Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo consacrato	da 20.–	a 500.–
33.		Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato	da 20.–	a 500.–
34.		Ogni pesatura di controllo		10.–
35.		Conferma di riparazione		20.–
36.		Conversione tardiva della conferma di riparazione in collaudo		20.–
b) Licenza di circolazione				
1.		Rilascio:		
		- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva o della licenza di circolazione per un veicolo di riserva		50.–
		- del certificato internazionale per autoveicolo, rimorchio, semirimorchio o rinnovo		40.–
		- della licenza di circolazione per ciclomotori		20.–
2.		Rilascio:		
		- del certificato di capacità per conducenti		35.–
3.		Sostituzione o emissione di un duplicato:		
		- della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva		30.–
		- della licenza di circolazione per ciclomotori		15.–
4.		Modifica della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indirizzo.		20.–
c) Targhe				
1.		Rilascio:		
		- di una coppia di targhe o relativa ristampa		40.–
		- di una targa singola o relativa ristampa		20.–
		- di una targa di ciclomotore		10.–
		- di targhe CC (tassa d'uso)		30.–
		- di targhe depositate		15.–
1a		...		
1b		Per la ristampa urgente di una targa viene percepito un supplemento di fr. 30.–		
1c		Cessione delle targhe, all'interno della famiglia (coniugi, partner registrati, fratelli, discendenti in linea retta) supplemento di		50.–
		Cessione delle targhe, negli altri casi supplemento di		120.–
1d		Proroga del periodo di deposito della targa, all'anno		50.–
1e		Mancato ritiro di una targa acquistata all'asta o a prezzo fisso	da 50.–	a 500.–
2.		Esame e decisione concernente il sequestro di targhe		100.–
d) Tassa di prima immatricolazione				
1.		Tassa per ogni veicolo alla prima immatricolazione		30.–
e) Permessi speciali				
			Permesso unico fr.	Permesso annuale fr.
1.		Tassa base per l'emissione di un permesso	20.–	80.–

	speciale in deroga alle indicazioni stabilite dalle leggi o segnali		
	Nel caso si rendesse necessario un esame tecnico, la Divisione delle costruzioni preleva, per ogni singolo permesso:		
	- casi semplici (esame segnaletica, geometria, presenza cantieri)	100.–	
	- casi da approfondire (portanza strutture stradali)	300.–	2000.–
	- in casi particolari e complicati, come pure per gli eventuali riesami tecnici in casi di permessi annuali, verranno fatturati i costi effettivi in base al tempo impiegato.		
2.	Alla tassa base sono aggiunte in modo cumulativo le seguenti tasse:		
	- per la lunghezza	40.–	240.–
	- per la larghezza	50.–	300.–
	- per l'altezza	50.–	300.–
	- per il peso	50.–	300.–
	- per la pressione sugli assi	100.–	
	- per lo sbalzo anteriore	40.–	240.–
	- per lo sbalzo posteriore	40.–	240.–
	- per il permesso festivo	10.–	60.–
	- per il permesso notturno	20.–	360.–
	- per le richieste tardive di trasporti eccezionali (art. 21 cpv. 1 RLACS)	da 150.–	a 500.–
	- per le altre eccezioni non elencate	10.–	60.–
3.	Rilascio di un permesso speciale:		
	- per gatto delle nevi o motoslitta		20.–
	- per veicoli agricoli equipaggiati di calla neve		20.–
	- per veicoli allegorici		20.–
	- per veicoli d'epoca		20.–
4.	Modifica, sostituzione del permesso speciale o emissione del duplicato durante la validità del permesso		30.–

b) Imprese o organizzazioni private

Art. 7 Nell'ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento.

TITOLO III
Disposizioni diverse

Tasse diverse, competenza e importi

Art. 8¹⁷ La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)	Maestri conducenti e scuole di guida	fr.
1.	Esame di controllo per maestro conducente	300.–
2.	Omologazione di una sala di teoria	200.–
3.	Ispezione periodica o supplementare di una scuola guida	fino a 200.–
4.	Registrazione e/o aggiornamento dei dati di corsi obbligatori	
	- tassa base (presa a carico della pratica)	40.–
	- tassa per allievo da trattare	5.–
5.	Noleggio infrastruttura per esami teorici	fino a 400.–
b)	Informazioni	fr.
1.	Informazioni sull'identità del detentore di una targa o del suo	

¹⁷ Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedenti modifiche: BU 2011, 515; BU 2013, 548; BU 2016, 521.

	assicuratore		5.–
2.	Altre informazioni	da 10.–	a 100.–
3.	Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o professionali del ramo, secondo contratto	da 10.–	a 10000.–
4.	Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato	da 10.–	a 3000.–
c) Tasse diverse			
1.	Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un'autorizzazione secondo l'art. 52 LCS	da 50.–	a 1000.–
2.	Esame e decisione concernente il rilascio o l'aggiornamento di licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall'OETV	da 20.–	a 300.–
3.	Ispezioni/sopralluogo nell'ambito della gestione delle licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall'OETV	da 100.–	a 200.–
4.	Perizia ordinata dall'autorità giudiziaria penale	da 100.–	a 10000.–
5.	Decisioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse	da 10.–	a 1000.–
6.	Tassa di richiamo		20.–
7.	Scansioni e fotocopie diverse, per pagina	da 0.50	a 1.50
8.	Corsi di formazione	da 50.–	a 1000.–
9.	Abbonamenti forfettari annuali per servizi online	da 50.–	a 100.–
10.	Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva podistica, di velocità con animali o veicoli a trazione animale secondo l'art. 2 RLACS	da 50.–	a 500.–
11.	Controllo amministrativo o ispezione in loco di un'azienda nell'ambito della sorveglianza riguardante l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS)	da 20.–	a 300.–
12.	Utilizzo spazi (piazzale o altro) della Sezione per corsi o attività di terzi	da 100.–	a 150.–
13.	Tassa amministrativa per l'invio del modulo cartaceo "richiesta visita medica" (e-Medko) da parte del medico abilitato di livello 1 o 2		20.–

Art. 8a¹⁸ Per i compiti previsti all'art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999, l'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti:

- una tassa di esame da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 2000.– a dipendenza della complessità dell'incarto;
- in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

Tassa per mancata presentazione

Art. 9¹⁹ ¹Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.

²Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all'utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.

³L'ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.

¹⁸ Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

¹⁹ Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedente modifica: BU 2013, 450.

Tassa per l'allestimento della licenza di condurre

Art. 10 ¹All'emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l'importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l'ottenimento della categoria scelta dall'interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).

²Se l'interessato non completa la procedura per l'ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l'importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.

Tassa per permessi speciali duraturi

Art. 11 ¹La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.

²Le frazioni di mese contano per mese intero.

Rimborso della tassa

Art. 12 ¹In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l'importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.

²La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.

Esonero dalle tasse

Art. 13 ¹È concesso l'esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato.²⁰

²È concesso l'esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un'Autorità cantonale.

TITOLO IV Disposizioni finali

Norma abrogativa

Art. 14 Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.

Entrata in vigore

Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU **1992**, 407.

Allegato²¹

²⁰ Cpv. modificato dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112.

²¹ Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.